



PONTIFICIUM CONSILIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS  
Prot. N. 13812/2012

Città del Vaticano, 5 novembre 2012

Eccellenza Reverendissima,

rispondo alla lettera Prot. N.            del 12 luglio a.c., con la quale Ella ha chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardo alla corretta interpretazione del can. 35 *CCEO* e circa alcune questioni ad esso connesse.

Dopo un attento esame dei quesiti posti, non si è ravvisato alcun *dubium iuris*, in quanto la norma in oggetto è chiara in se stessa. Tuttavia, mi premuro di offrire qui unite alcune considerazioni esplicative in ordine alla corretta applicazione del can. 35 e di altre norme conesse alle questioni che Ella ha formulato.

Nella speranza che tali considerazioni Le siano di utilità, colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio,

di Vostra Rev.ma Eccellenza

dev.mo *in Domino*

Francesco Card. Coccopalmerio  
Presidente

+Juan Ignacio Arrieta  
Segretario

(con allegato)



## PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS

Osservazioni  
sull'interpretazione del can. 35 *CCEO*  
e circa alcune questioni collegate al canone

Questo Pontificio Consiglio è stato interpellato di recente per chiarire il senso del can. 35 *CCEO* nell'eventualità che un fedele ortodosso chieda di essere accolto nella Chiesa cattolica e ascritto alla Chiesa latina e non a quella orientale *sui iuris*.

Dopo un approfondito studio della questione si può segnalare quanto segue:

1. Nella dottrina canonica, si afferma che la portata del can. 35 *CCEO* è per la liceità dell'atto di ricongiungimento dei fedeli acattolici alla Chiesa cattolica.

Se si analizza attentamente il testo del canone, ci si accorge che la *mens* del Legislatore supremo non era quella di stabilire una norma per il valido<sup>1</sup> transito dei fedeli acattolici alla Chiesa cattolica, ma per formulare *ad liceitatem* una norma capace di proteggere l'identità ecclesiale di questi fedeli.

Perciò, in questo senso si deve interpretare sia la prima parte del canone "*Baptizati acatholici ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientes proprium ubique retineant ritum eumque colant et pro viribus observent, proinde ascribantur Ecclesiae sui iuris eiusdem ritus*" che obbliga all'osservanza della norma, sia la seconda parte "*salvo iure adeundi Sedem Apostolicam in casibus specialibus personarum, communitatum vel regionum*" che riserva alla Sede Apostolica di provvedere in un altro modo al ricongiungimento di questi fedeli.

2. Nel caso in cui il fedele ortodosso chieda di essere accolto nella Chiesa cattolica, ma ascritto alla Chiesa latina, si potrebbero osservare le due procedure previste dal can. 35 *CCEO*:

a) Nell'atto di accoglienza alla Chiesa cattolica, il fedele ortodosso è ascritto alla Chiesa *sui iuris* dello stesso rito<sup>2</sup>, salvo sempre il diritto di adire la Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni (cf. can. 35 *CCEO*). Nel caso in cui il fedele ortodosso è ascritto alla Chiesa *sui iuris* dello stesso rito, egli potrà passare validamente a un'altra Chiesa *sui iuris* che ha nello stesso territorio la propria Eparchia, inclusa la Chiesa latina<sup>3</sup>, con il presunto consenso della Sede Apostolica quando i due Vescovi eparchiali interessati acconsentono per iscritto al passaggio (cf. can. 32 § 2 *CCEO*);

<sup>1</sup> Cf. *Nuntia* 19 (1985) 6; *Nuntia* 22 (1986) 31-32.

<sup>2</sup> Con il termine rito si intende in questo canone il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare di una Chiesa *sui iuris* (cf. can. 28 *CCEO*).

<sup>3</sup> Cf. PCTL, Prot. N. 3633/1992; PCTL, *Nota explicativa quoad can. 1 CCEO*, in *Communicationes* 43 (2011) 315-316.

b) Qualora nell'atto di accoglienza alla Chiesa cattolica non sia iscritto alla Chiesa *sui iuris* dello stesso rito, il fedele ortodosso potrà rivolgersi direttamente alla Sede Apostolica<sup>4</sup> per chiedere l'iscrizione alla Chiesa latina.

3. Se il fedele ortodosso chiede di essere iscritto alla Chiesa latina in occasione del matrimonio contratto con un fedele latino, si devono osservare i seguenti procedimenti:

a) La donna ortodossa, nell'atto di accoglienza alla Chiesa cattolica, è iscritta alla Chiesa *sui iuris* dello stesso rito; può passare alla Chiesa latina nel momento della celebrazione del matrimonio o mentre lo stesso perdura (cf. can. 33 *CCEO*);

b) Per l'uomo ortodosso si dovrebbe osservare una delle due indicazioni summenzionate al punto 2.

4. Se un parroco latino, senza la licenza della Sede Apostolica richiesta dal can. 35 *CCEO*, iscrive due fedeli ortodossi alla Chiesa latina e poi assiste al loro matrimonio, il matrimonio è nullo per difetto di forma di celebrazione prescritta dai cann. 828, 829 § 1 *CCEO* a quale sarebbero tenuti questi fedeli. In questo caso, il parroco latino potrebbe chiedere la concessione della *sanatio in radice* del matrimonio rivolgendosi alla seguente Autorità competente (cf. cann. 848-852 *CCEO*):

a) Al Patriarca (l'Arcivescovo Maggiore) e al Vescovo eparchiale della Chiesa *sui iuris*, a quale dovevano essere iscritti dall'inizio questi fedeli, che sono competenti a concedere la sanazione in radice, nei singoli casi, dei matrimoni celebrati con difetto di forma o con impedimenti che essi possano dispensare (cf. can. 852 *CCEO*). Nei territori dove non esiste nemmeno un Esarcato della Chiesa *sui iuris* dello stesso rito, il Vescovo competente a concedere la *sanatio in radice* è il Vescovo eparchiale/diocesano del luogo (cf. cann. 192 § 1, 193, 916 § 5 *CCEO*);

b) Alla Sede Apostolica<sup>5</sup> che può concedere con un unico atto la sanazione in radice di più matrimoni invalidi per difetto di forma, per qualche impedimento (specialmente riservato) e per impedimento di diritto divino, che è già cessato (cf. can. 852 *CCEO*).

Città del Vaticano, 5 novembre 2012

---

<sup>4</sup> Il Dicastero competente in materia è la Congregazione per le Chiese Orientali (cf. PB 58 § 1).

<sup>5</sup> *ibidem*.